REGOLAMENTO (CEE) N. 2566/77 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1977

che autorizza il Regno di Danimarca ad applicare integralmente la tariffa doganale comune alle mele da tavola importate in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione [1], in particolare l'articolo 59, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 59, paragrafo 4, del detto atto, prevede che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, i nuovi Stati membri possano essere autorizzati a procedere al ravvicinamento delle loro tariffe alla tariffa doganale comune secondo un ritmo più rapido di quello previsto ;

considerando che il governo della Danimarca ha chiesto di beneficiare di tale possibilità per le mele, diverse dalle mele da sidro, della sottovoce ex 08.06 A II a) della tariffa doganale comune ;

considerando che tale misura avrà un effetto favorevole sulla situazione dell'approvvigionamento nella Comunità facilitando l'importazione del prodotto proveniente dai paesi terzi ; che è pertanto opportuno dare seguito alla richiesta della Danimarca ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le mele diverse dalle mele da sidro della sottovoce ex 08.06 A II a) della tariffa doganale comune il Regno di Danimarca è autorizzato ad applicare integralmente la tariffa doganale comune alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.